

SENTENZA N.
618/2018

Depositate il

31 MAG. 2018

RG n. 205/18
Cau n. 2204/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Claudio Bisi	Presidente
Dott. Carlo Coco	Consigliere rel.
Dott. Susanna Mantovani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 205 / 2018 R.g.l.,
reclamo ai sensi dell'art. 1, co. 58 / 60, legge n. 92 / 2012,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 176 / 8.3.2018,
avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento,
posta in decisione all'udienza collegiale del 29.5.2018,

promossa da:

....., in persona del l.r.p.t.,
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michele
Gigliotti in Bologna

- reclamante

contro:

rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Berruti, Alessandra Bessi, Vera
Chiozzi e Andrea Sterli ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alberto
Piccinini in Bologna

- reclamato

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Carlo Coco,

sentite le parti ed udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori,
come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Il reclamo proposto ... avverso la sentenza in epigrafe –
confermativa dell'ordinanza di reintegra de ... nel posto di lavoro, ex
novellato disposto dell'art. 18, co. 1, legge n. 300 / 1970, emessa in data 28.12.2016
all'esito del procedimento svolto in fase sommaria ex legge n. 92 / 2012, *“salvo per
la indicazione della retribuzione globale di fatto che va quantificata, giusto accordo
tra le parti, .. in euro 789,68”*, con condanna dell'opponente alle spese – è infondato
e va respinto per l'assorbente ragione – già compiutamente valorizzata dai primi
Giudici – che la comunicazione effettuata dalla Società della *“intenzione di
procedere al licenziamento per motivo oggettivo”*, prevista dal novellato
disposto dell'art. 7, co. 1 e 2, legge n. 604 / 1966 – portante *“avviso datoriale”*
che *“qualora decorra il termine perentorio di sette giorni per la trasmissione della
convocazione da parte della DTL e / o fallisca il tentativo di conciliazione presso la
DTL la presente varrà anche come preavviso di licenziamento”* – seguita da
comunicazione di diserzione dell'incontro come per legge fissato presso la
Direzione territoriale del lavoro – nella quale si ribadisce che *“nel caso in oggetto
il licenziamento è motivato da oggettive e giustificate ragioni (cessazione appalto e
internalizzazione del servizio di portierato / reception) né del resto questa società ha
altri cantieri in zona in cui poter adibire la lavoratrice”* con richiesta *“di voler
verbalizzare la chiusura del tentativo di conciliazione suddetto”* – non tiene luogo
della omessa comunicazione scritta del licenziamento diretta al lavoratore
(non *“trasmessa per conoscenza”*) prescritta dall'art. 2, co. 1, legge n. 604 /
1966 – che si colloca a valle ed in via di esito, eventuale e non necessitato, della
procedura ex art. 7 (v. testualmente co. 6: *“Se fallisce il tentativo di conciliazione e,
comunque, decorso il termine di cui al co. 3, il datore di lavoro può comunicare il
licenziamento al lavoratore”*) –, non rientra fra le cause d'inefficacia del
licenziamento previste dall'art. 18, co. 6, legge n. 300 / 1970 (testualmente
applicabile soltanto alla *“violazione del requisito di motivazione di cui all'art.
2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604 .. o della procedura di cui
all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ..”*) e rientra invece nell'ambito
della tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 18, co. 1, legge n. 300 / 1970
per gli altri casi di nullità previsti dalla legge (per esplicito ovvero per
implicito anche alla stregua del regime di diritto comune delle nullità, come

confermato, tra l'altro, dalla disciplina del licenziamento intimato in forma orale contenuta nella medesima norma).

L'equipollenza delle due comunicazioni, reiteratamente sostenuta dalla reclamante, si scontra contro i summenzionati dati letterali e contro la loro ratio, che pone in chiaro rapporto logico-funzionali i distinti adempimenti anche per la pluralità di soluzioni prospettabili a valle dell'intenzione di procedere al licenziamento, senza contare l'effetto abrogans della norma dell'art. 2, co. 1, legge 604 / 1966, derivante da una interpretazione che si traduce, in concreto, nell'inammissibile assunto della facoltatività della comunicazione scritta del licenziamento diretta al lavoratore.

L'accordo intervenuto in sede processuale fra le parti in ordine al ridimensionamento della quantificazione della retribuzione globale di fatto spettante alla lavoratrice non altera – diversamente da quanto eccepito dalla reclamante – la sostanziale integrale soccombenza di rispetto alla domanda proposta in giudizio dalla lavoratrice, della quale va quindi confermato l'accoglimento.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo giusta parametri di valore ed attività di cui al D.m. n. 55 / 2014.

All'integrale reiezione del gravame consegue che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. 24.12.12 n. 228, ai fini del versamento da parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, respinge il reclamo, confermando, per l'effetto, l'accoglimento della domanda principale proposta da nei confronti di (S.p.a.

Condanna la reclamante alla refusione a favore della reclamato delle spese del grado, che liquida, per compensi, in euro 4'000,00, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

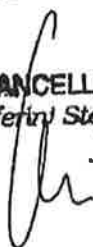
Così deciso in Bologna il 29.5.2018

Il Consigliere est.

Dott. Carlo Coco



IL CANCELLIERE
Solferini Stefano



Il Presidente
Dott. Claudio Bisi



Depositato in Cancelleria

31 MAG. 2018

il

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano

